

Regolamento viaggi di istruzione

(allegato 2 del Regolamento d’Istituto)

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 31/01/2019

Art. 1

Oggetto e finalità

1. I successivi articoli disciplinano la programmazione e lo svolgimento dei viaggi organizzati dal Liceo.
2. Per “viaggi di istruzione” devono intendersi le gite superiori ad un giorno che siano coerenti con la programmazione educativa prevista dal PTOF dell’Istituto, fatta salva l’esclusiva competenza didattica in materia dei singoli Consigli di Classe e fermo restando anche la determinazione dei principi generali, che spetta al Consiglio di Istituto.
3. La richiesta di viaggio è valida soltanto quando viene presentata come proposta del Consiglio di Classe.

Art. 2

Numero dei giorni

1. Le classi I e II hanno diritto ad usufruire di 1 giorno di viaggio di istruzione in Italia.
Le classi III e IV hanno diritto ad usufruire al massimo di tre giorni (due notti) di viaggio di istruzione in Italia.
2. Le classi V hanno diritto ad usufruire al massimo di sei giorni (cinque notti) di viaggio d’istruzione.
3. Ai fini del conteggio dei giorni di viaggio non vanno considerati quelli utilizzati per visite guidate giornalieri, stage e progetti.

Art. 3

Periodi di effettuazione

1. I viaggi di istruzione si tengono nel periodo compreso fra il mese di marzo e il mese di aprile. Per le classi V entro la metà del mese di dicembre o fra marzo e aprile.

2. Ogni anno, entro la seduta di ottobre, il Consiglio di Istituto può decidere di fissare determinati periodi in cui i viaggi di istruzione dovranno svolgersi, con riferimento soltanto all'anno scolastico in corso.

3. Per la partecipazione a iniziative culturali di grande rilievo a data fissa (festival teatrali o musicali, cicli di mostre o conferenze) è possibile, per il Consiglio di Classe che progetta il viaggio, chiedere una deroga al Consiglio di Istituto relativamente al periodo di effettuazione e alla eventuale durata.

4. Per i viaggi di istruzione che fanno parte di Progetti inseriti nel PTOF d'Istituto si deroga sul periodo di svolgimento e sulla durata. Per la classe il viaggio vale come viaggio di istruzione e, comunque, per i docenti tale viaggio non si cumula con il totale dei giorni degli altri viaggi.

Art. 4

Mete

1. Per le classi I e II si suggerisce la scelta di itinerari che favoriscano la conoscenza del territorio circostante.

2. Alle classi quinte è consentito programmare viaggi all'estero, preferibilmente in paesi aderenti alla Comunità Europea.

3. Per tutte le classi è comunque consentito effettuare viaggi/visite all'estero purché il viaggio sia inserito in un progetto o in una attività a cui la classe partecipa.

Art. 5

Mezzo di Trasporto

1. Ai fini dello svolgimento del viaggio di istruzione potranno essere utilizzati, come mezzi di trasporto l'autobus, il treno, l'aereo e il traghetto, sempre tenendo conto del prezzo totale del viaggio.

Art. 6

Numero dei partecipanti

1. Ai viaggi di istruzione dovranno partecipare almeno i due terzi della classe, a meno di motivate situazioni particolari per cui si può concedere la deroga per un numero inferiore di partecipanti.

Art. 7

Natura e numero degli accompagnatori

1. Gli accompagnatori devono essere, di norma, **uno ogni quindici studenti partecipanti, salvo casi eccezionali ed imprevisti**. Ogni classe deve avere come primo accompagnatore un docente

della classe. Il secondo accompagnatore e il supplente possono essere individuati tra i docenti della classe, tra quelli che hanno insegnato nella classe negli anni precedenti o tra i docenti che hanno ore a disposizione (ex Organico Potenziato). Questi ultimi potranno essere impegnati su più classi.

2. Il consiglio di classe dovrà individuare i docenti accompagnatori e i docenti supplenti accompagnatori. Il/I docente/i disponibili ad accompagnare la classe durante il viaggio faranno pervenire in segreteria il modulo di richiesta viaggio.

3. Ai fini del comma 1 non sono considerati accompagnatori e non possono partecipare al viaggio i genitori degli studenti e il personale eventualmente messo a disposizione dalle agenzie di viaggio salvo eventuali richieste di familiari che assistano esclusivamente il proprio figlio /parente.

Art. 8

Numero di viaggi per insegnante

1. Ogni insegnante potrà partecipare ad un solo viaggio di sei giorni; in caso di più viaggi brevi potrà parteciparvi per un massimo di nove giorni complessivi, salvo esigenze particolari della scuola e secondo quanto previsto nell'art 3 com. 4.

2. Ai fini del conteggio dei giorni di viaggio non vanno considerati quelli utilizzati per visite guidate giornaliere, stage e progetti.

Art. 9

Programmazione e approvazione del viaggio

1. I viaggi di istruzione devono essere proposti dai Consigli di Classe interessati e/o dal docente che ne fa richiesta e approvati dal Consiglio di Istituto entro le rispettive sedute del mese di ottobre/novembre.

2. Il Consiglio di Istituto può decidere, anno per anno, di prorogare tali termini, anche su richiesta delle classi interessate.

3. In casi eccezionali, il docente coordinatore di classe, sentito il parere del Dirigente Scolastico, può decidere di convocare in via straordinaria un Consiglio di Classe, anche al di fuori dei termini previsti, ai fini dell'approvazione del viaggio.

4. Le classi saranno abbinate su proposte dei rispettivi consigli di classe, e comunque alla luce degli itinerari e degli obiettivi formativi e didattici comuni.

5. Le classi che partecipano alle iniziative di cui all'art.3 comma 3 che coinvolgano l'intero gruppo classe non possono per quell'anno progettare anche un viaggio d'istruzione.

6. Il progetto di viaggio deve avere una programmazione didattica coerente con il PTOF e uno degli accompagnatori deve avere il ruolo di referente nei confronti dell'Ufficio di Presidenza.

7. Approvato dal Consiglio di Classe, il progetto di viaggio viene comunicato alle famiglie singolarmente per iscritto e su apposito modulo dando tutte le indicazioni che possano orientare ad un'adesione consapevole. Sulla base delle adesioni, l'Ufficio darà avvio alla procedura negoziale.

Art. 10

Preventivi, adesione, caparra e defezioni posteriori all'adesione

1. Criteri di scelta dei preventivi:

- a. Corrispondenza tra i desiderata segnalati nel progetto di viaggio e l'offerta dell'agenzia.
- b. Rapporto qualità/prezzo ovvero rapporto tra la qualità dei servizi e il costo del viaggio. (vitto, alloggio, trasporto, assistenza costante e tempestiva dell'agenzia durante il viaggio).

2. Una volta individuato e approvato il preventivo secondo i criteri al punto 1, il coordinatore o la segreteria e attraverso apposito modulo, comunicherà alle famiglie la scelta e farà firmare a tutti gli studenti l'accettazione del viaggio di istruzione in tutte le sue condizioni. Tale firma avrà valore di adesione formale e impegno a saldare la spesa concordata.

3. Completata la procedura di cui al comma 2, gli studenti dovranno versare, mediante bollettino postale, una caparra pari almeno al 50% della quota totale, entro dieci giorni.

4. Gli studenti e gli accompagnatori dovranno ricevere da parte della segreteria il Programma dettagliato del viaggio almeno cinque giorni prima della partenza.

5. Il saldo verrà versato entro una settimana dalla partenza.

Art. 11

Norme di comportamento

Per il corretto svolgimento dei viaggi di istruzione è opportuno prendere visione e sottoscrivere le norme da rispettare. Si elencano di seguito i punti fondamentali a cui ogni alunno dovrà attenersi e che verranno valutati dai docenti come comportamento tenuto nello svolgimento di attività scolastiche. Si rammenta che il viaggio di istruzione è parte integrante dell'attività didattica.

1. Ogni alunno deve evitare qualsiasi comportamento che metta a rischio la propria e l'altrui incolumità.

2. E' vietato l'uso di bevande alcoliche di qualsiasi tipo.

3. E' vietato allontanarsi o sottrarsi alle visite guidate e organizzate dalla scuola / agenzia.

4. E' vietato abbandonare il gruppo senza autorizzazione degli insegnanti.

5. E' vietato dirigersi in luoghi che non siano quelli previsti dal programma senza darne avviso e informazione ai docenti responsabili.

-
6. Gli alunni sono tenuti al rispetto degli orari e alla massima puntualità nel raggiungere i luoghi di ritrovo.
 7. Gli alunni devono mantenere un comportamento rispettoso nei confronti della struttura ospitante e rispettarne tutte le regole.
 8. Gli alunni dovranno tenere un comportamento rispettoso e responsabile nei confronti dei luoghi oggetto di visita e degli esperti/guide incaricati di fornire loro spiegazioni.
 9. Nei loro spostamenti gli alunni devono mostrare un comportamento indirizzato alla correttezza e alla prudenza evitando ogni situazione di rischio (sfottò, scontri verbali e fisici, offese ecc.)
 10. E' vietato uscire dopo cena se non per attività programmate dalla scuola.

Art. 12

Deroghe

1. Deroghe specifiche in riferimento alle disposizioni contenute dal presente regolamento saranno decise dal Consiglio di Istituto, su richiesta delle classi interessate, in casi eccezionali debitamente motivati e documentati.

Art. 13

Disposizioni finali

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti deliberazioni del Consiglio di Istituto in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore nell'anno scolastico 2018/19 e costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi generali che disciplinano la materia dei viaggi di istruzione.
4. Questo Regolamento può essere modificato e/o integrato soltanto con delibere del Consiglio d'Istituto.